



STUDIO NOTARILE

DOTT. ALBERTO FORTE

44042 CENTO (FE)

Via Baruffaldi, 2 - Tel. 051 90 45 03

aforfe@notariato.it www.notaioforte.it

COPIA DELL'ATTO



FUSIONE PER INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette luglio duemilaventidue in Cento, via Baruffaldi n. 2 alle ore diciassette e trenta.

Innanzi a me Dottor **ALBERTO FORTE** Notaio in Vignola iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena

sono presenti

a) "STRADE APS" associazione di promozione sociale, con sede in Cento (Fe), via San Isidoro n 20, iscritta nel registro del terzo settore, codice fiscale 90014780382, in persona del signor MAZZINI ALESSANDRO nato a Ferrara il 19 agosto 1979, il quale dichiara di agire quale presidente e legale rappresentante dell'associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, autorizzato dallo statuto;

b) "LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS" associazione non riconosciuta, con sede in Pieve di Cento (Bo), via Risorgimento n. 19, iscritta all'anagrafe delle ONLUS codice fiscale 91229300370, in persona della signora ALBERGHINI NEDDA nata a Cento (FE) il 20 febbraio 1945, la quale dichiara di agire quale presidente e legale rappresentante dell'associazione, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, autorizzata dallo statuto;

i quali dichiarano di essere cittadini italiani, a quest'atto autorizzati dalle deliberazioni delle assemblee dei soci del venti luglio 2022 depositate come per legge, per l'associazione "STRADE APS" anche presso il Registro unico del terzo settore il 22 luglio 2022 prot. 564916.

Della identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

Premettono i comparenti:

1) che con le deliberazioni sopra citate, depositata per la "STRADE APS" nel Registro unico del terzo settore il 4 luglio 2022 e per entrambe pubblicate sui siti internet degli enti ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile dalla data del 15 giugno 2022 e sino ad oggi, è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione dell'associazione "LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS" nell'associazione di promozione sociale "STRADE APS";

2) che gli associati hanno rinunciato alle relazioni degli organi amministrativi a norma dell'art. 2501-quater c.c., comma III;

3) che sono stati depositati in copia nelle sedi delle associazioni durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione e sono stati pubblicati sul sito internet delle stesse fino ad oggi il progetto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle associazioni e le situazioni patrimoniali;

4) che gli enti, come sopra rappresentati, dichiarano che è trascorso il termine fissato dall'art. 2503 del codice Civile senza che sia stata presentata opposizione in alcuna forma e

Registrato a Modena

il 29/07/2022

n. 22208

serie 1T

Euro 200,00

che l'unico creditore Banca centro Emilia ha comunicato l'acoglimento della fusione con nota del 13 luglio 2022.

Tutto ciò premesso

i signori MAZZINI ALESSANDRO e ALBERGHINI NEDDA nell'indicata loro veste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42-bis e dell'articolo 2504 del Codice Civile

d i c h i a r a n o

che l'associazione di promozione sociale "STRADE APS" con sede in Cento (Fe) e l'associazione non riconosciuta "LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS" con sede in Pieve di Cento (Bo), sono fuse mediante l'incorporazione dell'associazione non riconosciuta "LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS" nell'associazione di promozione sociale "STRADE APS".

Gli effetti della fusione, come previsto dal 2° comma dell'art. 2504 bis del C.C., decorrono dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro Unico del Terzo Settore.

Come previsto nel progetto, per effetto della fusione l'incorporante adotta lo statuto allegato "A".

In conseguenza della incorporazione l'incorporante associazione di promozione sociale "STRADE APS" diviene titolare dell'intero patrimonio, delle attività, delle passività e di tutti i diritti, azioni e ragioni, degli obblighi, delle utenze, delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative dell'incorporata associazione non riconosciuta "LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS".

I comparanti mi consegnano le perizie che attestano la consistenza del patrimonio degli enti partecipanti alla fusione, allegato "B".

Tutti gli enti, le società, gli Istituti Bancari, gli Uffici, le Amministrazioni, sia pubblici che privati, restano autorizzati sin da ora e senza che occorran altri atti o consensi, salvo l'espletamento delle formalità all'uopo occorrenti, rispetto all'esecuzione delle quali é dai comparanti accordata autorizzazione al legale rappresentante dell'incorporante a trasferire e ad intestare all'incorporante quanto intestato e spettante all'incorporata, con esonero da responsabilità per i soggetti preposti.

I comparanti dichiarano che all'incorporata non appartengono beni immobili nè beni mobili registrati.

A seguito della fusione hanno piena esecuzione le deliberazioni assembleari, l'incorporata si estingue e cessano le cariche nell'incorporata.

Il rappresentante dell'incorporata autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma l'incorporante e per essa il suo legale rappresentante, a compiere in ogni tempo e senz'uopo di intervento alcuno dell'incorporata qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale dell'incorporata.

Al presente atti si applica l'imposta di registro in misura fissa; le spese del presente atto fiscali, notarili e conseguenti sono pagate dall'incorporante.

I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia a mano e con sistema elettronico sotto la mia direzione in un foglio del quale due pagine scritte per intero oltre la presente, io Notaio ho dato lettura ai costituiti che lo approvano, lo dichiarano conforme al vero e alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con l'allegato alle ore diciassette e cinquanta.

firmato Mazzini Alessandro, Alberghini Nedda, Alberto Forte
notaio (sigillo)

Statuto di
"STRADE Associazione di Promozione Sociale"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

È costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, "STRADE - Associazione di Promozione Sociale", in breve "STRADE APS" (di seguito denominata Associazione), con sede legale nel Comune di Cento (Ferrara).

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apertistico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la collettività, attraverso la creazione, facilitazione ed offerta di proposte educative, di orientamento, di accompagnamento e di inclusione attente ai bisogni delle persone in situazioni di marginalità, povertà educativa ed esclusione sociale, ripartendo dal valore socializzante della Strada, cercando risposte innovative e creative alle nuove povertà ed emarginazioni, garantendo libertà di espressione.

Rigenerazione e resilienza sociale e inclusiva, educazione di strada per minori, adolescenti e persone fragili, per sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti ed aspirazioni e costruire assieme alternative di vita e nuovi incroci di opportunità in percorsi partecipativi di inclusione sociale, cittadinanza attiva, sensibilizzazione al volontariato e alla solidarietà, educazione alla cittadinanza globale nonché responsabilità sociale.

Tale mission si realizza quindi attraverso "attività di interesse generale" realizzate verso i soci, relativi familiari e terzi quali:

- 1) interventi e servizi sociali;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scola-

stico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- 4) servizi finalizzati all'orientamento, all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
- 5) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;
- 7) riqualificazione di spazi urbani ed extraurbani, nonché beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 8) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 9) educazione, istruzione e formazione professionale diretta in particolare ad educatori, operatori sociali, insegnanti, youth workers, persone in situazioni di marginalità, povertà educativa ed esclusione sociale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 10) promozione della cultura della pace tra i popoli anche attraverso l'organizzazione di eventi;
- 11) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale con particolare riferimento ad interventi finalizzati a garantire il soddisfacimento di bisogni primari ed il miglioramento delle condizioni di vita di portatori di svantaggi fisici e psichici, con particolare riguardo ai minori ed alle loro famiglie appartenenti a paesi con risorse limitate e diritti non garantiti.

Dette attività si concretizzano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

1. educativa di strada nella sua accezione classica connessa a servizi di prevenzione sociosanitaria ed informativa, ma anche e soprattutto legata alla dimensione socioeducativa, di orientamento e di prevenzione all'esclusione sociale e alle devianze minorili;
2. interventi di didattica non formale con approcci multidisciplinari, avvalendosi quindi dello sport, della musica, della danza, del circo sociale, di laboratori artistici e teatrali, di servizi di biblioteca mobile e ludoteca, di laboratori e percorsi creativi di strada e di comunità finalizzati all'educazione del metodo cooperativo;
3. educazione ai diritti, educazione alla cittadinanza globale, child to child, finalizzato a favorire la comprensione dei problemi e sviluppare l'empatia fra i bambini e i ragazzi italiani e i loro coetanei in paesi lontani e l'educazione al rispetto e alla valorizzazione

ne delle differenze;

4. iniziative culturali, didattiche e di autosviluppo per raccontare e riscrivere le diverse forme di disagio e marginalità sociale con le parole e con la sensibilità di chi le sperimenta sulla propria pelle;
5. iniziative finalizzate a promuovere il protagonismo giovanile e il volontariato (mobilità europea: European Solidarity Corps, Servizio Civile Volontario, Training courses e mobilità di lungo periodo per Youth workers/youth leaders. Co-progettazione con forum locali quali Tavoli dei Giovani e gruppi informali);
6. realizzazione di atelier creativi per supportare percorsi di autodeterminazione e autosviluppo imprenditoriale;
7. percorsi di alfabetizzazione linguistica e alfabetizzazione digitale a favore di minori, giovani adulti e adulti a rischio di povertà educativa. Raccolta, rigenerazione e distribuzione gratuita di strumentazioni informatiche a persone a bassa soglia per ridurre il divario digitale;
8. laboratori, seminari e percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale;
9. rigenerazione e resilienza sociale e inclusiva, educazione di strada per minori, adolescenti e persone fragili, persone con disabilità psico-fisiche, per sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti ed aspirazioni e costruire assieme alternative di vita e nuovi incroci di opportunità in percorsi partecipativi di inclusione sociale, cittadinanza attiva ed inclusiva nonché responsabilità sociale;
10. attività di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale attraverso laboratori didattici ed esperienziali;
11. interventi a supporto di processi di cooperazione internazionale multisettoriali e affiancamento a controparti locali estere in progetti di emergenza e sviluppo;
12. raccolta di beni materiali a titolo non oneroso per trasporto e distribuzione in situazioni di emergenza materiale e carenze logistico strutturali in zone di conflitto e/o povertà estrema in Italia, Europa e mondo;
13. interventi complementari di tipo emergenziale / sviluppo / formativo con comunità locali, enti pubblici, scuole, organizzazioni del terzo settore cercando di valorizzare il potenziale di ogni individuo, ispirandosi a principi di eguaglianza, rispetto dei diritti umani ed equità.

L'Associazione opera in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, a partire dai quartieri urbani, periferie, zone rurali e comunità montane in Italia e all'estero, scuole, Enti del Terzo settore, organizzazioni senza scopo di lucro e con la società civile in generale, favorendo percorsi di

rete e di partecipazione attiva, di coprogrammazione e co-progettazione e definizione di patti civici, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione potrà eventualmente svolgere, all'interno degli spazi in cui svolge le proprie attività istituzionali, attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017. Le attività diverse da quelle di interesse generale vengono deliberate dall'Organo amministrativo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale aderenti. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda e conseguente versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo: il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento, circostanza che potrà essere comunicata anche verbalmente.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso in cui il Consigliere delegato non ritenga opportuno accogliere la domanda di ammissione, dovrà sottoporla alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato

non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, affinché si pronunci la prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 8

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima nel rispetto degli eventuali Regolamenti adottati;
- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di associati persone giuridiche o Enti il diritto il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Il socio minorenni viene convocato alle assemblee dove ha diritto di parola e a cui può essere richiesto un voto consultivo mentre il diritto di voto viene esercitato dal relativo esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da altra persona a tale scopo delegata;
- prendere visione dei libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà garantirne l'accesso entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. Salvo diversa indicazione che potrà essere contenuta nel Regolamento associativo che disciplina l'accesso ai libri sociali, la richiesta di accesso a tali documenti viene presentata mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. Gli eventuali costi di riproduzione della documentazione saranno a carico del richiedente che li acquisirà previa assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi acclusi esclusivamente per esercitare diritti derivanti dalla qualifica di socio e/o per esercitare azioni giudiziarie nell'interesse proprio e/o della stessa associazione.

Art. 9

L'associato è tenuto a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;

- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; tale quota potrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La qualifica di associato si perde per:

- 1) recesso,
- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati. Il recesso produce effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere motivato dettagliatamente, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

Successivamente, la proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata quanto prima e comunque entro due mesi. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

La radiazione dell'associato diventa operante dalla data dell'Assemblea che deliberi tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità del socio decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro dei soci.

Gli associati receduti, radiati, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni e donazioni;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto secondo schemi condizionati dal volume di attività, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 22.

Art. 14

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte in un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

Art. 15

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 16

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti gli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. I soci minorenni vengono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da

persona da questi delegata.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega, tre deleghe qualora il numero dei soci diventi superiore a cento.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio di esercizio ed eventualmente anche il bilancio sociale;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e revoca il mandato;
- c. nomina l'organo di controllo dell'Associazione, nei casi previsti dalla Legge o quando lo ritenga opportuno, ed eventualmente revoca il relativo mandato;
- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi;
- f. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità del socio ed il Regolamento elettorale;
- g. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- h. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j. delibera in merito all'eventuale richiesta della personalità giuridica;
- k. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, qualora nominato, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute

dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 20

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Vigè il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio in qualità di organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, a esaminare le domande di adesione;
- d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- g) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e

dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione, favorendo la costituzione di gruppi di intervento aperti agli stakeholder degli interventi;

i) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei Soci che richiedano di consultarli.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 27

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio

Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 28

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare anche in via preventiva e contestuale sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario

indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;

- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Art. 29

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.

firmato Mazzini Alessandro, Alberghini Nedda, Alberto Forte
notaio (sigillo)

Allegato B^u n. 3513

LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS

Sede in Via Risorgimento 19 Pieve di Cento (BO)
Cod. Fisc. 91229300370

Perizia di stima

Premessa

Il sottoscritto Dr. Giulio Tassinari, nato a Cento il 09.04.1955, residente in Cento (FE), Via Campagnoli n.2/1, con studio in Cento, Via Ugo Bassi n.17, codice fiscale TSSGLI55D09C469Q, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili presso il Tribunale di Ferrara al n.88,

ha ricevuto incarico dalla Associazione LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS, Via Risorgimento 19 Pieve di Cento (BO), C.F. 91229300370
di stimare il valore dell'Associazione in relazione alla prevista fusione con
Strade APS - Via San Isidoro n. 20, Cento (FE) - Cod. Fisc. 90014780382

A conclusione del suddetto incarico, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, il sottoscritto redige e presenta la seguente Perizia di stima.

Notizie sull'Ente

LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS è stata costituita il 17/01/2003 con atto del notaio Dr. Guido Vellani rep. 12393/5795, registrato a Modena il 03/02/2003 al n. 676.
Iscritta con la qualifica di ONLUS nel Registro Regionale il 22/04/2004 al n. 22598 .
Attualmente ha sede in Via Risorgimento 19 Pieve di Cento (BO), dove è ubicata anche la sede operativa.
Non ha una unità locali.
L'amministrazione e la rappresentanza legale della ditta di fronte ai terzi ed in giudizio spettano a NEDDA ALBERGHINI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

Descrizione dell'attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale, principalmente verso i portatori di svantaggi fisici e psichici, con particolare riguardo ai minori e alle loro famiglie appartenenti a paesi in via di sviluppo.

Note Metodologiche

Per la stima del valore alla data del 30/06/2022, è stato adottato il metodo patrimoniale, in quanto ritenuto il più aderente alla natura dell'operazione prospettata (fusione)

Stima del patrimonio

Per la stima del patrimonio alla data del 30/06/2022, si è partiti dai dati contenuti nelle scritture contabili



Crediti e debiti finanziari

L'Associazione è titolare di due posizioni finanziarie:

- 1) Conto corrente presso CREDEM, con saldo attivo al 30/06/2022 di Euro 9.950,68
- 2) Conto corrente presso BANCO POSTA, con saldo attivo al 30/06/2022 di Euro 1.377,56, del quale è stata a suo tempo chiesta l'estinzione con riversamento sul conto corrente Credem.

Non risultano altri debiti né crediti, né beni di valore significativo.

Conclusioni

Si attesta pertanto che il valore del patrimonio di LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS, alla data del 30/06/2022, è pari a Euro 11.328,24.

Cento, 22/07/2022

In fede
Giulio Tassinari





ALBERTO FORTE
Notaio

Repertorio 4730

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue luglio duemilaventidue in Cento alla via Baruffaldi n.2

Innanzi a me dottor **ALBERTO FORTE** notaio in Vignola, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Modena,

è presente

TASSINARI DR. GIULIO nato a Cento (FE) il 9 aprile 1955 e residente a Cento (FE), via Campagnoli 2/1, codice fiscale TSS GLI 55D09 C469Q, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, che mi presenta la perizia che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666.

Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa seria ammonizione da me notaio effettuata allo stesso sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

Il comparente presta quindi il giuramento, pronunziando le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la perizia sopra riportata, al solo scopo di far conoscere la verità".

Di quest'atto, scritto da me e da persona di mia fiducia sopra un foglio del quale sono occupate due pagine oltre la presente, io Notaio ho dato lettura al comparente, che da me interpellato lo approva e con me lo sottoscrive, unitamente all'allegata perizia.



Giulio Tassinari
Alberto Forte



Strade APS
Sede in Via San Isidoro n. 20- 44042 CENTO (FE)
Cod. Fisc. 90014780382

Perizia di stima

Premessa

Il sottoscritto Dr. Giulio Tassinari, nato a Cento il 09.04.1955, residente in Cento (FE), Via Campagnoli n.2/1, con studio in Cento, Via Ugo Bassi n.17, codice fiscale TSSGLI55D09C469Q, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili presso il Tribunale di Ferrara al n.88,

ha ricevuto incarico dalla Strade APS - Via San Isidoro n. 20, Cento (FE) - Cod. Fisc. 90014780382 di stimare il valore dell'Associazione in Perizia alla prevista fusione con LE CASE DEGLI ANGELI DI DANIELE ONLUS, Via Risorgimento 19 Pieve di Cento (BO), C.F. 91229300370

A conclusione del suddetto incarico, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, il sottoscritto redige e presenta la seguente Perizia di stima.

Notizie sull'Ente

Strade APS è stata costituita il 16/12/2018 con verbale registrato a Cento il 18/12/2018 al n. 964 serie 3. Iscritta con la qualifica di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE nel Registro Regionale, L.R. N. 34/2002 E SS.MM a Bologna il 18/02/2019 al n. 2492 . Attualmente ha sede in Via San Isidoro n. 20, Cento (FE), dove è ubicata anche la sede operativa. Non ha una unità locali. L'amministrazione e la rappresentanza legale della ditta di fronte ai terzi ed in giudizio spettano ad ALESSANDRO MAZZINI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

Descrizione dell'attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Note Metodologiche

Per la stima del valore alla data del 30/06/2022, è stato adottato il metodo patrimoniale, in quanto ritenuto il più aderente alla natura dell'operazione prospettata (fusione)

Stima del patrimonio

Per la stima del patrimonio alla data del 30/06/2022, si è partiti dai dati contenuti nelle scritture contabili.

Essendo in regime di contabilità semplificata, si è ricostruita la situazione patrimoniale alla data del 30/06/2022 avvalendosi, oltre che delle scritture contabili, della documentazione di supporto fornita.



Crediti e debiti finanziari

L'Associazione è titolare di due posizioni finanziarie presso la BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO S.C..

- 1) Conto corrente con saldo attivo al 30/06/2022 di Euro 57.563,98
- 2) Finanziamento chirografario di Euro 20.000,00 erogato il 27/01/2022, con scadenza il 26/01/2029 e periodo di preammortamento di anni 2. Il saldo passivo al 30/06/2022 risulta pertanto di Euro 20.000,00

Non risultano altri debiti né crediti, né beni di valore significativo.

Conclusioni

Si attesta pertanto che il valore del patrimonio della Strade APS, alla data del 30/06/2022, è pari a Euro 37.563,98.

Cento, 22/07/2022

In fede
Giulio Tassinari





ALBERTO FORTE
Notaio

Repertorio 4791

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue luglio duemilaventidue in Cento alla via Baruffaldi n.2

Innanzi a me dottor **ALBERTO FORTE** notaio in Vignola, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Modena,

è presente

TASSINARI DR. GIULIO nato a Cento (FE) il 9 aprile 1955 e residente a Cento (FE), via Campagnoli 2/1, codice fiscale TSS GLI 55D09 C469Q, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, che mi presenta la perizia che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666.

Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa seria ammonizione da me notaio effettuata allo stesso sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

Il comparente presta quindi il giuramento, pronunziando le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la perizia sopra riportata, al solo scopo di far conoscere la verità".

Di quest'atto, scritto da me e da persona di mia fiducia sopra un foglio del quale sono occupate due pagine oltre la presente, io Notaio ho dato lettura al comparente, che da me interpellato lo approva e con me lo sottoscrive, unitamente all'allegata perizia.

Giulio Tassinari
Alberto Forte



Copia informatica conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma IV D. Lgs.

82/2005,

Vignola, 29 luglio 2022